

Bruxelles, 11 luglio 2025
(OR. en)

11545/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0208 (NLE)

UD 155
COEST 575
CID 1
TRANS 299

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 387 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea (UE) nel comitato congiunto UE-paesi di transito comune (PTC) istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l'adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 387 final.

All.: COM(2025) 387 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2025
COM(2025) 387 final

2025/0208 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea (UE) nel comitato congiunto UE-paesi di transito comune (PTC) istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l'adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC¹ istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci² e nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito³ ("i comitati congiunti UE-PTC") in riferimento alla prevista adozione, da parte di ciascuno dei comitati congiunti, delle decisioni riguardanti gli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire, rispettivamente, alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito ("le convenzioni").

La presente proposta riguarda inoltre la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC sul transito comune ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione, da parte del comitato congiunto, delle decisioni relative alla modifica di alcuni allegati nelle appendici III e III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione sul transito").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Le convenzioni

Le convenzioni mirano ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti delle convenzioni. Esse sono entrate in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea (non i suoi singoli Stati membri) è parte delle convenzioni che stabiliscono misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Serbia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'Ucraina e la Georgia.

I paesi che sono parti contraenti delle convenzioni ma che non sono membri dell'Unione sono denominati "paesi di transito comune" ("PTC").

2.2. I comitati congiunti

I comitati congiunti UE-PTC sono incaricati di gestire le convenzioni e di garantirne la corretta applicazione. Essi invitano, mediante decisioni, i paesi terzi ad aderire alle convenzioni.

Le decisioni dei comitati congiunti UE-PTC sono adottate di comune accordo dalle parti contraenti.

2.3. L'atto previsto dei comitati congiunti

La Repubblica di Moldova e il Montenegro hanno espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni una volta soddisfatti i requisiti giuridici, strutturali e relativi alle tecnologie dell'informazione, che costituiscono una precondizione per l'adesione.

¹ Paesi di transito comune.

² GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

³ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("la convenzione DAU") e alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione sul transito"), i comitati congiunti UE-PTC, mediante decisione, invitano un paese terzo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione DAU e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della convenzione sul transito, ad aderire alle convenzioni in conformità alle procedure di cui rispettivamente all'articolo 11 bis e all'articolo 15 bis.

I comitati congiunti UE-PTC emettono tali inviti quando i paesi sono in grado di conformarsi alle norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni.

Su mandato dei gruppi di lavoro UE-PTC sul transito comune e la semplificazione delle formalità negli scambi di merci, i gruppi di monitoraggio hanno verificato, rispettivamente nel gennaio e nel febbraio 2025, che la Repubblica di Moldova e il Montenegro sono sulla buona strada per aderire alle convenzioni. I gruppi hanno esaminato principalmente l'adattamento delle strutture necessarie per gestire il regime e l'attuazione del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) che consente di applicare il regime comune di transito. Continueranno a farlo per i preparativi rimanenti.

In occasione della prossima sessione oppure mediante procedura scritta, i comitati congiunti UE-PTC intendono adottare i progetti di decisione n. [1] e [2]/2025 del comitato congiunto UE-PTC in materia di semplificazione delle formalità negli scambi di merci e i progetti di decisione n. [1], [2], [3] e [4]/2025 del comitato congiunto UE-PTC sul transito comune al fine di invitare la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire alle convenzioni non appena tali paesi saranno pronti.

La proposta concerne anche la modifica di alcuni allegati delle appendici III e III bis della convenzione sul transito, che riguardano l'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione. La portata di tali modifiche è di natura tecnica e mira a introdurre nuovi riferimenti linguistici relativi a tali paesi e a inserire i loro nomi nei documenti di garanzia nella convenzione sul transito.

Le decisioni dei comitati congiunti UE-PTC che invitano la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire alle convenzioni e che modificano la convenzione sul transito diventano vincolanti per le parti contraenti in conformità all'articolo 3 delle decisioni, che stabilisce che la "presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione".

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione DAU e dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione sul transito, questo tipo di decisioni viene messo in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione proposta è favorevole a un invito alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire alle convenzioni e favorevole ai necessari adeguamenti tecnici da apportare alla convenzione sul transito.

La comunicazione del 2001⁴ della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione dei paesi candidati all'adesione alle convenzioni UE-PTC del 1987 relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, così come la successiva comunicazione del 2010⁵ della

⁴ COM(2001) 289 def.

⁵ COM(2010) 668 def.

Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi all'adesione alle due convenzioni e le conclusioni del Consiglio del 14 aprile 2011⁶, che confermano l'impostazione adottata, prevedono un sostegno ad alcuni paesi nei loro sforzi per aderire alle convenzioni. La Moldova e il Montenegro fanno parte di questi paesi.

L'obiettivo è agevolare gli scambi tra la Moldova e il Montenegro, l'Unione europea e gli altri paesi di transito comune e garantire che il comitato congiunto UE-PTC adotti tutte le modifiche tecniche necessarie della convenzione sul transito al fine di attuare il regime comune di transito tra la Moldova e il Montenegro e le altre parti contraenti.

Tali inviti e le conseguenti modifiche tecniche dovrebbero portare a vantaggi sostanziali e tangibili per gli operatori economici e le amministrazioni doganali attraverso la semplificazione delle formalità doganali e di transito, la riduzione dei costi, l'agevolazione della circolazione delle merci e l'eventuale incremento degli scambi.

La Commissione propone pertanto al Consiglio una posizione dell'Unione favorevole all'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro alle convenzioni.

Le decisioni proposte sono coerenti con le politiche unionali in materia di scambi e trasporti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione DAU e all'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione sul transito, i comitati congiunti UE-PTC, mediante decisione, invitano un paese terzo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alle convenzioni.

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione sul transito stabilisce che il comitato congiunto UE-PTC adotta mediante decisione le modifiche alle appendici della convenzione.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

I comitati congiunti UE-PTC sono organi istituiti dall'articolo 10 della convenzione DAU e dall'articolo 14 della convenzione sul transito.

Le decisioni che i comitati congiunti UE-PTC sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Tali decisioni avranno carattere vincolante nel diritto internazionale

⁶ 8636/11.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

a norma dell'articolo 15 della convenzione DAU e dell'articolo 20 della convenzione sul transito.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale delle decisioni proposte è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Dopo la loro adozione le decisioni dei comitati congiunti UE-PTC di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea (UE) nel comitato congiunto UE-paesi di transito comune (PTC) istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l'adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci⁸ e la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito⁹ ("le convenzioni") sono state concluse tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera il 20 maggio 1987 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) La Repubblica di Moldova e il Montenegro hanno espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni una volta soddisfatti i requisiti per l'adesione.
- (3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, il comitato congiunto UE-Paesi di transito comune (PTC) istituito da detta convenzione può adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a detta convenzione.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, il comitato congiunto UE-PTC istituito da detta convenzione può adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a detta convenzione.
- (5) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto UE-PTC sul transito comune istituito da tale convenzione ("il comitato congiunto") può adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici della convenzione. Le adesioni della Repubblica di Moldova e del Montenegro alla convenzione relativa ad un regime comune di transito richiederanno il rispettivo adeguamento dei documenti di garanzia e, per quanto riguarda il Montenegro, l'inserimento di alcuni termini tecnici in montenegrino.

⁸ GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

⁹ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nei comitati congiunti istituiti dalle convenzioni, poiché le decisioni di invitare la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire alle convenzioni e di modificare la convenzione relativa ad un regime comune di transito saranno vincolanti per l'Unione.
- (7) Le convenzioni garantiranno procedure efficienti di attraversamento delle frontiere fra la Moldova e il Montenegro e le parti delle convenzioni.
- (8) La posizione dell'Unione nei comitati congiunti istituiti dalle convenzioni dovrebbe pertanto essere favorevole (1) a rivolgere gli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire a tali convenzioni e (2) a modificare di conseguenza la convenzione relativa ad un regime comune di transito e basarsi sui progetti di decisione che riflettono tale posizione.
- (9) Conformemente all'articolo 11 bis e all'articolo 15 bis rispettivi delle convenzioni, un paese terzo invitato diventa parte contraente depositando uno strumento di adesione e l'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
- (10) Poiché le decisioni del comitato congiunto modificheranno la convenzione, è opportuno che esse vengano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la loro adozione.
- (11) Nel comitato congiunto l'Unione deve essere rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso.
- (12) Al fine di agevolare l'adesione tempestiva della Repubblica di Moldova e del Montenegro, è necessario adottare il presente progetto di decisione senza indugi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo agli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire a tale convenzione si basa sui progetti di decisione di detto comitato congiunto che figurano negli allegati I e IV della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire a tale convenzione e con riguardo alle conseguenti modifiche tecniche si basa sui progetti di decisione di detto comitato congiunto che figurano negli allegati II, III, V e VI della presente decisione.

Articolo 3

Dopo l'adozione le decisioni dei comitati congiunti di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*